



**Convegno Nazionale UNASCI
Il Dirigente di una Società Sportiva Centenaria: OGGI”
Verona, 18 marzo 2006**

**Il reddito complessivo di una società sportiva nel Terzo
Millennio**

Relazione di Gerolamo Giudice
Membro del collegio dei revisori UNASCI

Disciplina degli enti associativi sportivi dilettantistici

L'ordinamento legislativo ha da sempre riconosciuto un particolare regime fiscale di favore agli enti non commerciali, che perseguono, in forma associata, finalità di interesse generale, considerate meritevoli di particolari forme di tutela e di incentivazione, escludendo dall'area della commercialità fiscale la cessione di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti degli associati, introducendo poi disposizioni volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, lo svolgimento reale dell'attività sportiva, e ad evitare comportamenti elusivi.

Clausole antielusive

Con legge, si è proceduto quindi a subordinare l'applicazione del regime fiscale agevolato, all'introduzione nello statuto o atto costitutivo, tra le altre delle seguenti clausole antielusive più significative, a norma della L.289/2002, poi integrata dalla L.128/2004:

- 1) obbligo di indicare nella denominazione sociale dell'ente la finalità “sportivo dilettantistica”.
Tale obbligo doveva già essere osservato, per gli enti esistenti, al 1/1/2003, per poter fruire della fiscalità di vantaggio. Non esistono né sanzioni dirette, né termini perentori entro cui adeguarsi. Unica sanzione indiretta è l'inapplicabilità delle agevolazioni fiscali.
- 2) obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario, prevedendone statutariamente le modalità di approvazione, di scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio residuale a fini sportivi.
- 3) obbligo di introduzione del principio di democrazia interna, dell'elettività delle cariche sociali, dell'uguaglianza dei diritti degli associati.

La L.186/2004 prevede che il CONI trasmetta, annualmente, all'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società ed associazioni sportive riconosciute, sì da evitare che agevolazioni fiscali possano essere riconosciute a chi non svolge realmente attività sportiva.

Definizione di ente non commerciale

Enti pubblici o privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'esame sulla principalità od esclusività non può fare esclusivamente riferimento alle enunciazioni statutarie, bensì rapportando l'attività svolta alla finalità perseguita.

Perdita della qualificazione di ente non commerciale

Qualora venga esercitata in via prevalente l'attività commerciale, per un intero periodo d'imposta, ovvero per la maggior parte di esso.

La determinazione del reddito complessivo

Gli enti non commerciali determinano il reddito complessivo in modo analogo a quello previsto per le persone fisiche.

E' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini delle imposte dirette, pertanto, il reddito complessivo degli enti non commerciali non è determinato in forma unitaria quale risultato del bilancio o del rendiconto, ma è il risultato della sommatoria delle diverse componenti reddituali, determinate seguendo le regole proprie delle singole categorie di reddito.

I regimi di determinazione del reddito d'impresa.

- 1) regime ordinario di determinazione del reddito d'impresa- art. 109 TUIR
- 2) regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa- art. 109 bis TUIR
- 3) regime forfetario per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco L. 398/91
Le linee essenziali che regolano le agevolazioni fiscali del settore riguardano:
 - a) un limite annuo di ricavi commerciali massimo di EURO 250.000/00, con decorrenza dal 2003;
 - b) un coefficiente forfetario di redditività pari al 3%, per determinare il reddito imponibile, a cui vanno aggiunte le eventuali plusvalenze patrimoniali;
 - c) semplificazioni degli adempimenti relativi alla contabilità.

Proventi agevolati conseguiti

Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEG:

- 1) i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (somministrazione alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget durante manifestazioni, cene sociali, lotterie)**
- 2) i proventi realizzati tramite occasionale raccolta pubblica di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione**

subordinatamente però a due condizioni:

- 1) devono essere percepiti in massimo due eventi per anno d'imposta**
- 2) il loro importo non deve superare Euro 51.645/00 complessivi.**

Inoltre, tali proventi non concorrono al limite massimo di EURO 250.000/00 di ricavi commerciali previsti dalla L. 398/91.